

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 12 marzo 2026, n. 7

“Istituzione del contrassegno unico per le zone a traffico limitato per gli agenti di commercio”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione promuove e sostiene l'attività degli agenti di commercio e il loro contributo allo sviluppo economico locale, favorendo la loro mobilità all'interno delle aree urbane soggette a restrizioni di traffico, mediante l'istituzione del contrassegno unico delle zone a traffico limitato, garantendo al contempo il rispetto delle normative ambientali e delle esigenze della comunità.

2. La presente legge si propone di:

a) agevolare gli agenti di commercio nello svolgimento delle proprie funzioni professionali, garantendo loro un accesso migliorato alle aree urbane, essenziale per l'attività di vendita e per il mantenimento dei rapporti commerciali con clienti e fornitori;

b) promuovere un sistema di mobilità sostenibile, bilanciando l'esigenza di ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico con la necessità di garantire la funzionalità delle attività commerciali;

c) introdurre un sistema applicativo per la gestione delle autorizzazioni che semplifichi e renda più efficiente il processo di richiesta e attribuzione del contrassegno unico, garantendo trasparenza e tempestività nella concessione dello stesso;

d) favorire una maggiore integrazione tra il settore commerciale e le politiche di mobilità urbana, contribuendo alla creazione di un ambiente urbano dinamico e a misura di imprenditore.

Art. 2.

(Contrassegno unico per le zone a traffico limitato)

1. Gli agenti di commercio possono richiedere il rilascio del contrassegno unico per le zone a traffico limitato presenti sul territorio regionale, durante l'esercizio della loro attività professionale.

2. Per beneficiare di quanto previsto al comma 1, gli agenti di commercio devono essere regolarmente iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese presso le camere di commercio, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.

(Sistema applicativo per la gestione delle autorizzazioni)

1. La Regione istituisce un sistema applicativo denominato "ZTL-Agenti" accessibile online, volto alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati al transito nelle zone a traffico limitato da parte degli agenti di commercio.

2. Il sistema deve consentire ai comuni di:

a) inserire e gestire le targhe dei veicoli autorizzati;

b) rilasciare autorizzazioni temporanee per eventi o attività promozionali straordinarie;

- c) creare report statistici sull'accesso degli agenti di commercio alle zone a traffico limitato.
3. Gli agenti di commercio provvedono a registrarsi nel sistema, presentando la documentazione necessaria e richiedendo l'inserimento della propria targa.
4. I comuni sono responsabili della verifica e validazione delle richieste di autorizzazione effettuate tramite il sistema.

Art. 4.

(Norma di attuazione)

1. La Giunta regionale provvede, entro centoventi giorni con propria deliberazione, a definire le modalità, i termini e la documentazione necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. I comuni sono autorizzati a istituire specifici protocolli di intesa con le associazioni di categoria degli agenti di commercio per facilitare e promuovere l'uso del sistema applicativo.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per il triennio 2026-2028, rispettivamente suddivisi in euro 150.000,00 sull'annualità 2026 ed euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse finanziarie da allocarsi nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale pari riduzione delle disponibilità, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, all'interno della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
2. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti, locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Le disposizioni di cui al comma 1, trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge relativa a "Disposizioni per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti di nuova formazione".

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Sono abrogate eventuali disposizioni che contrastano con quanto previsto dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2026

Alberto Cirio



Proposta di legge n. 59

"Istituzione del contrassegno unico per le zone a traffico limitato per gli agenti di commercio"

- Presentata dal Consigliere Ricca il 28 novembre 2024.
- Assegnata in sede referente alla II Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 2 dicembre 2024.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Richiamata in Aula il 26 novembre 2025.
- Approvata in Aula il 10 marzo 2026, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 16 voti non partecipanti.

NOTE PDL n. 59

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

"Art. 38 (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa."